

ALLEGATO - 1 – REGOLAMENTO

**Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 17.05.2017
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49 del 22.05.2017**

CONSIGLIO D'ISTITUTO - GIUNTA ESECUTIVA- ORGANO DI GARANZIA

Art.1 – Composizione

Il Consiglio di Istituto di Fenegrò è composto dai seguenti membri:

- Dirigente scolastico (membro effettivo di diritto)
- N. 8 genitori
- N. 8 docenti
- N. 2 ATA

Dura in carica 3 anni scolastici

Art.2 – Prima convocazione

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico e vengono effettuate le elezioni del Presidente, del Vice-Presidente dei componenti della Giunta Esecutiva e dell'Organo di Garanzia.

Art.3 – Elezione del Presidente, del Vice Presidente e nomina del Segretario

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Il Presidente affida a uno dei membri del Consiglio le funzioni di Segretario.

Art.4 – Elezione della Giunta Esecutiva e dell'Organo di Garanzia

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un rappresentante del personale ATA e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Organo di Garanzia composto da due docenti (più uno di riserva) e due genitori (più uno di riserva).

Art. 5 - Commissioni

All'interno del Consiglio di Istituto possono venire istituite commissioni di lavoro secondo le esigenze emergenti, che prevedono durate di tempo anche inferiori al mandato del Consiglio di Istituto, i cui ambiti vengono definiti dal Consiglio stesso.

Art. 6 - Convocazioni

Il consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente tramite e-mail contenente l'ordine del giorno alla quale, se possibile, verranno allegati documenti e materiali utili per le delibere.

I componenti possono fare richiesta scritta di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno.

Il Presidente e i membri possono chiedere, in apertura di seduta, l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti da trattare e sui quali deliberare dando motivazione dell'urgenza.

La convocazione ordinaria deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione straordinaria deve essere disposta almeno due giorni prima della data della riunione. Il Consiglio è convocato ogni volta se ne rilevi l'opportunità e comunque almeno ogni due mesi.

Art. 7- Validità

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, anche se non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

Art. 8 – Pubblicità delle Convocazioni

Dell'avvenuta convocazione del Consiglio d'Istituto viene data comunicazione ai genitori degli alunni tramite avviso affisso all'albo dei plessi e sul sito web.

Art.9 – Orario Riunioni

Le riunioni del Consiglio si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni, in orario fissato dalla maggioranza dei membri, tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi.

Art.10 – Partecipazione al Consiglio

La partecipazione al Consiglio dei componenti eletti è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere deleghe. I Consiglieri che non possono partecipare alla riunione devono comunicare per iscritto la propria assenza alla segreteria o al Presidente. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive il Consigliere decade dalla carica e viene surrogato.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. In particolare, hanno titolo ad assistere alle sedute, di norma senza possibilità di intervento, gli elettori dei componenti in esso rappresentati (i genitori degli alunni dell'Istituto e i docenti in servizio nell'Istituto).

Il Consiglio può deliberare di procedere a porte chiuse nel caso in cui si tratti di questioni concernenti persone o in seguito alla natura delle decisioni da prendere.

Il presidente ha la facoltà di consentire l'intervento del pubblico al termine della discussione e prima dell'eventuale votazione.

L'eventuale verifica del titolo ad assistere potrà essere effettuata con controllo. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare, a titolo consultivo e su invito, i rappresentanti di Enti e organizzazioni operanti sul territorio nonché gli specialisti con particolari compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Art.11 - Discussione ordine del giorno

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell'odg sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva e sono tassativi. Se il Consiglio d'Istituto è presente in tutte le sue componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente del Consiglio, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.

Art.12 -Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

Art. 13 - Diritto di intervento

Tutti i membri del Consiglio d'Istituto, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 14 - Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Art.15 – Votazioni e delibere

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 16 – Risoluzioni

I componenti del Consiglio possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, se applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 17 - Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg). Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro del Consiglio d'Istituto può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri del Consiglio hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute del Consiglio sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per validazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute del Consiglio possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
 - essere prodotti con programmi informatici; dovranno essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e validati dal Dirigente Scolastico in ogni pagina oppure essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e validate dal Dirigente Scolastico.
- Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro del Consiglio con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove

ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 18 - Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 19 – Decadenza

I membri del Consiglio sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta al Consiglio vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 20 – Dimissioni

I componenti eletti del Consiglio possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, il Consiglio può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che il Consiglio abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 21 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione in apposito albo della copia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti o le deliberazioni concernenti le singole persone.

Art. 22 – Compiti del Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Istituto
- presiede e provvede allo svolgimento della riunione, dopo aver accertato la regolarità della costituzione del Consiglio
- vigila affinché la Giunta Esecutiva dia esecuzione alle decisioni del Consiglio
- attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto ad un membro del Consiglio stesso
- sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto
- svolge tutte le funzioni a lui demandate dalle norme regolamentari.

Art. 23 – Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza dello stesso.

In assenza di ambedue il Consiglio d'Istituto è presieduto dal consigliere più anziano, scelto tra i genitori.

Art. 24 – Funzioni del Segretario

Il Segretario redige il verbale e lo deposita in segreteria entro sette giorni dalla seduta.

Art. 25 – Compiti del Consiglio D'Istituto (art. 10 d.lgs. 297/94, art. 32 e 33 D.l. 44/01, art. 3 DPR 275/99 così come modificato dall'art.1, comma 14, L.107/15)

1. Il Consiglio d'Istituto elabora gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

- a) Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di amministrazione e di gestione definite dal Dirigente Scolastico;
 - b) Adotta i Regolamenti dell'Istituto (disciplina, vigilanza alunni, viaggi e visite di istruzione, uso delle attrezzature e dei sussidi, organi collegiali dell'Istituto, Carta dei Servizi);
 - c) Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l'adattamento dell'orario delle lezioni alle esigenze ambientali;
 - d) Adatta il calendario scolastico alle esigenze derivanti dal POF;
 - e) Approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche, sperimentazione, formazione ed aggiornamento.
2. Approva il Programma Annuale, le eventuali variazioni al programma ed il conto consuntivo predisposti dal Dirigente Scolastico e proposti dalla Giunta Esecutiva.
 3. Delibera su specifiche attività negoziali (accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; adesione a reti di scuole e consorzi; alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; ecc.);
 4. Determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente di attività negoziali specifiche (contratti di sponsorizzazione; utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività o insegnamenti; ecc.)
 5. Adotta le sanzioni che implicano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (art. 4, comma 6 DPR 235/07, Statuto delle studentesse e degli studenti).

.TITOLO II: LA GIUNTA ESECUTIVA

Art.1 – Validità

La giunta è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art.2 – Funzioni

La giunta esecutiva esplica le seguenti funzioni:

1. Definisce l'Ordine del Giorno del Consiglio d'Istituto;
2. Propone al Consiglio il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo predisposti dal Dirigente;
3. Prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri, almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.
4. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio d'Istituto

Di ogni seduta il DSGA redige regolare verbale.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità.

TITOLO III: ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 - Finalità

L'Organo di Garanzia è istituito al fine di:

- a) esaminare i ricorsi avanzati dai genitori in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare (i genitori possono ricorrere contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione);
- b) decidere sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina;
- c) proporre eventuali modifiche o integrazione al Regolamento di Disciplina;

Art. 2- *Composizione*

L'Organo di Garanzia è composto da:

- a) il Dirigente Scolastico;
- b) due genitori (+ uno di riserva) designati dal Consiglio di Istituto tra i membri del Consiglio stesso;
- c) due docenti (+ uno di riserva) designati dal Consiglio di Istituto tra i membri del Consiglio stesso.

Il genitore e il docente di riserva subentreranno in caso di incompatibilità dei membri designati (es: genitore dell'alunno soggetto a procedimento disciplinare o docente richiedente il procedimento disciplinare).

I componenti permangono in carica quanto il Consiglio di Istituto di cui fanno parte. La carica di componente è strettamente legata alla presenza in Consiglio di Istituto; al decadere della carica in Consiglio di Istituto decade anche quella dall'Organo di garanzia (non invece il viceversa: un membro può dimettersi dall'Organo di Garanzia, ma può rimanere in Consiglio di istituto).

Art. 3 - *Regolamento dell'Organo Di Garanzia*

- a) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.
- b) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede di volta in volta a designare il Segretario, il quale redige il verbale e, a fine seduta, richiede la sottoscrizione ai componenti.
- c) L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo.
- d) La riunione è valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere anche al momento della votazione.
- e) Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. Le votazioni si effettuano in modo palese, in riunioni a porte chiuse. Non è prevista l'astensione. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) Il Presidente, in preparazione della seduta, assume accuratamente tutti gli elementi utili allo svolgimento della stessa.
- g) L'Organo di Garanzia procede con le seguenti modalità.
 - Esamina il ricorso.
 - Prende atto della documentazione e degli eventuali elementi assunti dal Presidente.
 - Sente le parti in causa.
 - Entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso, esprime un motivato parere.
 - Comunica per iscritto agli interessati la propria decisione.

**Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 17.05.2017
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49 del 22.05.2017**